



Agronomi e Forestali Senza Frontiere OdV

Sede legale: Facoltà di Agraria Via dell'Università, 16

35020 Legnaro PD

C.F. 92137850282

IBAN: IT09S0501812101000011022076

Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale n. PD0831

www.agronomisenzafrontiere.it

ODV



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE AGRONOMI E FORESTALI SENZA FRONTIERE

Il giorno 26-09-2021, alle ore 12:00, a Fratta Polesine (RO) in via Bragola 107/A si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Agronomi e Forestali Senza Frontiere per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 17 soci su 25 soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Vittorio Casalini e quale Segretario la sig. Davide Pettenella.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 12:30

Il Presidente

Vittorio Casalini

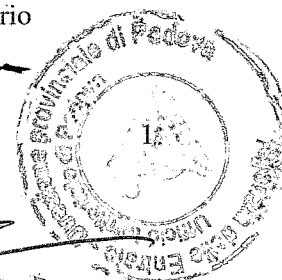
Il Segretario

Davide Pettenella

Registrato a Padova il
al n° 7626 del 13/10/2021
Gestito da
LIQUIDATO

Il Funzionario addetto (*)
D. M. L. P. S. C. I.

(*) Firma su allegato n. 1 del verbale del 26/09/2021



**STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE
AGRONOMI E FORESTALI SENZA FRONTIERE ODV**



ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e della Normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Agronomi e Forestali Senza Frontiere ODV", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e acconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS-Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organizzazione ha sede legale in via dell'Università, 16 nel Comune di Legnaro, Padova.

Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Organizzazione Agronomi e Forestali senza Frontiere ODV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'Organizzazione promuove azioni di solidarietà e tutela dei diritti umani, con particolare riguardo ai diritti legati all'accesso e ad un'equa distribuzione delle risorse (cibo, acqua, alla terra, cultura) e al miglioramento della qualità della vita. L'Organizzazione inoltre promuove una gestione e ripartizione equa delle risorse ambientali, agro ambientali e forestali, nel rispetto delle biodiversità e delle culture locali.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. e, D. Lgs. 117/2017;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i, D. Lgs. 117/2017;
- cooperazione allo sviluppo in collaborazione con istituzioni pubbliche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. n, D. Lgs. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u, D. Lgs. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w, D. Lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno nell'implementazione di:

- progetti di sviluppo del mondo rurale nei Paesi In Via di Sviluppo (PVS), attraverso la valorizzazione e la tutela della cultura locale;
- progetti mirati al sostegno delle produzioni agricole e forestali, e alla protezione e salvaguardia degli agro-eco sistemi;
- progetti di tutela delle biodiversità, valorizzazione e gestione delle risorse naturali locali;
- progetti di tutela e prevenzione delle alterazioni agro-ambientali ed agro-forestali;
- azioni per la lotta alla fame e alla sete;
- progetti ed azioni volte al miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie nei PVS;
- promozione e diffusione di una cultura di cooperazione e solidarietà;
- Iniziative volte alla conoscenza e divulgazione delle tematiche legate agli obiettivi istituzionali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del citato Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali; rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, la loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione opera nel territorio della Regione Veneto, nei PVS e ovunque nel mondo se ne ravvisi la necessità, in base ai principi che la ispirano.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono Associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, L'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del RUNTS ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola.

L'aspirante Associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei Associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei Associati)

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- 
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'Ordine del giorno delle Assemblee;
 - esaminare i Libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - votare in Assemblea dopo l'Iscrizione nel Libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- versare, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Volontariato e attività di volontariato)

L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con L'Organizzazione.

L'attività dell'Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di Associato)

La qualità di Associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza per mancato pagamento della quota associativa, fatto salvo il diritto a presentare una nuova richiesta di ammissione all'Organizzazione.

L'Associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato.

L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - (Gli Organi sociali)

Sono Organi dell'Organizzazione:

- Assemblea degli Associati
- Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo
 - Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11 - (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli Associati dell'Organizzazione, iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'Organo sovrano.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e ogni altro mezzo telematico, spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli Associati e/ o mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3 / 4 degli Associati.

ART. 15 - (Organo di Amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra L'Organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Organizzazione è il presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dello stesso.

ART. 16 - (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei Conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un Revisore contabile iscritto al relativo Registro.

Art. 19 - (Libri sociali)

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei Volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di amministrazione.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (I beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra L'Organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)

L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra L'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 27 - (Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari)

Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Responsabilità dell'Organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano L'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

ART. 29 - (Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 30 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - (Disposizioni finali)

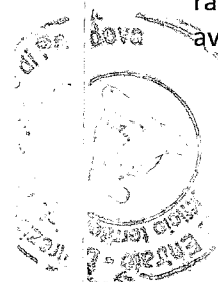
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]